



Associazione Questacittà onlus

Verbale di Assemblea Straordinaria del 27 ottobre 2020 - n. 21.-

L'anno 2020, il giorno 27 ottobre alle ore 20.30, conformemente al disposto dell'articolo 73 c. 4 del Decreto "Cura Italia", si è riunita in video conferenza l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Questacittà tramite piattaforma Zoom.

Constatata la regolarità dell'assemblea ai sensi dell'art. 14 dello statuto, la Presidente presenta i punti all'ordine del giorno:

1. Modifiche statutarie in conformità alla nuova disciplina delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) dopo la riforma del Terzo settore ad opera del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore);
2. Varie ed eventuali.

Viene chiamata a fungere da segretaria la sig.ra Graziella Zanetti.

La Presidente introduce il primo argomento all'ordine del giorno illustrando i motivi per i quali è necessario modificare lo statuto vigente per adeguarlo alla nuova normativa del Terzo Settore in materia di Organizzazioni di Volontariato. La Presidente sottolinea che, oltre a recepire le modifiche obbligatorie o necessarie al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili di legge o ad introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni di legge derogabili mediante specifica clausole statutaria, le modifiche proposte mirano a recepire alcune opzioni facoltative previste comunque dal Codice del Terzo Settore. In tal senso le presenti modifiche necessitano di essere approvate con delibera di assemblea straordinaria, non potendo beneficiare del regime agevolativo previsto dall'articolo 101, comma 2, d.lgs. 117/2017 (e più nel dettaglio dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27/12/2018).

Si procede quindi alla lettura di tutte le modifiche ed integrazioni da apportare allo statuto, evidenziando i principali elementi di novità da ciascuna introdotti.

Al termine, dopo un'ampia discussione, le modifiche statutarie sono approvate dall'assemblea dei soci all'unanimità dei presenti.

L'assemblea dà mandato alla segretaria di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, della presente delibera con allegato il nuovo testo di statuto a seguito delle modifiche, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili alle ODV iscritte nei registri in forza di quanto previsto dall'art. 104, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Al riguardo, infatti, ai fini della registrazione dello statuto, l'articolo 82, comma 3, d.lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), dispone: **"Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall'imposta di registro"**.

Mentre, con riguardo all'imposta di bollo, l'articolo 82, comma 5, del medesimo decreto, statuisce: **"Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e**

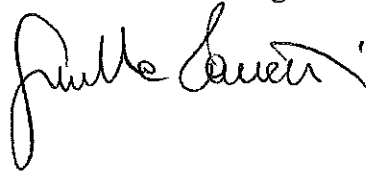
ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli enti di cui al comma 1 sono esenti dall'imposta di bollo".

Pertanto, alla luce delle citate norme del Codice del terzo settore, la seguente delibera assembleare e le conseguenti modifiche statutarie contenute nello statuto allegato alla presente sono esenti da imposta di registro e da imposta di bollo (cfr. anche Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 158/E del 21/12/2017 e *La tassazione degli atti degli enti del terzo settore (ETS): le imposte indirette*-Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 72-2018/T del 15/6/2018).

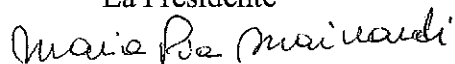
L'Assemblea delega la Presidente e legale rappresentante dell'Associazione ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nei pubblici registri.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, la Presidente, alle ore 22, dichiara conclusi i lavori dell'odierna assemblea.

La Segretaria



La Presidente

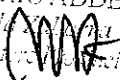


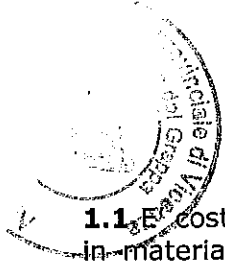
AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio del Gruppo
13.11.2020
3124 SERIE 3
atto esente
↑

IL FUNZIONARIO ADDETTO (*)

Michela

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani





STATUTO ASSOCIAZIONE "QUESTACITTA' ODV"

ART. 1 (Denominazione e sede)

1.1 È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: <<QUESTACITTA' ODV>> che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'acronimo ODV o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 L'organizzazione ha sede legale nel comune di Bassano del Grappa. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 (Statuto)

2.1 L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

5.1 Questacittà è un'organizzazione di donne ed esercita in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nello specifico, l'organizzazione opera al fine di:

- diffondere il principio dell'uguaglianza dei diritti, senza alcuna discriminazione;
- riconoscere che ogni forma di violenza e di discriminazione contro le donne e i loro figli minori rappresenta una violazione dei diritti umani;
- affermare che le donne sono esposte a forme di violenza e di discriminazione di genere e che ciò costituisce uno fra i principali ostacoli al raggiungimento dell'effettiva parità tra i sessi;
- promuovere interventi di sostegno volti a togliere ogni forma di violenza fisica, psichica, sessuale o economica praticata nei confronti delle donne e dei loro figli minori in qualsiasi forma essa si concretizzi, indipendentemente dalla loro etnia, religione, orientamento sessuale, stato civile, credo politico o condizione economica;

- svolgere attività connesse alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e dei minori, e al sostegno delle vittime;
- adottare quale principio ispiratore il confronto e il riconoscimento reciproco di ogni identità e differenza, partendo da condizioni di reciprocità;
- promuovere una cittadinanza nuova, attenta alla valorizzazione della persona e della famiglia, ai valori della giustizia, della pace e al rispetto dell'ambiente;

L'organizzazione, nell'ottica della sussidiarietà orizzontale, intende concorrere alla costruzione partecipata di politiche sociali nelle quali possano trovare concreta attuazione i valori enunciati. L'associazione si rivolge pertanto alle persone residenti nel territorio e alle istituzioni per lo sviluppo di processi di governance che siano orientati in modo efficace e coerente alla promozione e alla esigibilità dei diritti di cittadinanza.

5.2 Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle proprie associate sono:

(scegliere tra le attività individuate nell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017)

- attività di cui alla lettera a) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, c. 1 e 2 della L. 328/2000 e ss.mm.ii. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e ss.mm.ii. e L. 112/2016 e ss.mm.ii.
- attività di cui alla lettera d) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi L. 53/003 e ss.mm.ii., nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- attività di cui alla lettera i) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- attività di cui alla lettera l) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- attività di cui alla lettera q) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- attività di cui alla lettera v) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- attività di cui alla lettera w) c. 1 art. 5 D. Lgs. 117/2017, ovvero promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- promuovere, organizzare e gestire strutture logistiche, centri antiviolenza, sportelli, ove le donne, vittime di violenza, italiane e straniere, e le/i loro figlie/i minori, possano trovare accoglienza, ascolto, consulenza psicologica e legale, e altre forme di supporto quali ad esempio gruppi di sostegno, in un percorso di fuoriuscita dalla violenza verso il loro reinserimento sociale;
- costituire reti con i vari servizi del territorio, associazioni di donne e comunità migranti che a vario titolo operano a tutela delle donne vittime di violenza e delle/i loro figlie/i minori favorendo la messa in comune di informazioni, buone pratiche ed esperienze formative attraverso la stipula di accordi, protocolli e procedure finalizzati ad una efficace azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di violenza contro le donne;
- promuovere azioni di prevenzione, sensibilizzazione, formazione e di denuncia in merito al problema della violenza e della discriminazione contro le donne, anche in collaborazione ad altri enti, istituzioni ed associazioni;
- formazione di nuove volontarie;
- interventi sulle nuove emergenze sociali;

- offerta di uno spazio per l'elaborazione e la trasmissione della cultura in cui le donne siano valorizzate, raccogliendo e mettendo a disposizione informazioni e il proprio centro di documentazione;
- costituirsi parte civile, o comunque attuare ogni opportuno intervento, se richiesto dalla parte lesa nel processo, per violenza sessuale, maltrattamenti, sfruttamento di prostituzione, riduzione in schiavitù.

5.3 Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

5.4 L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

5.5 L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

5.6 L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

6.1 Sono associate dell'organizzazione tutte le donne che ne condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

6.2 Il numero delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

6.3 L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessata ed annotata nel libro delle associate. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessata entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associata può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.4 L'ammissione ad associata è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.5 Non è ammessa la categoria di associate temporanee.

6.6 La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

7.1 Le associate hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere elette negli stessi;
- essere informate sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 18.;
- votare in Assemblea se iscritte da almeno tre mesi nel libro delle associate e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.



ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

8.1 L'associata volontaria svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2 La qualità di associata volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

8.3 L'attività dell'associata volontaria non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Alle volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

9.1 La qualità di associata si perde per morte, recesso o esclusione.

9.2 L'associata può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

9.3 L'associata che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere esclusa dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessata. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associata.

9.4 L'associata può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

10.1 Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea delle persone associate
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo

10.2 Alle componenti degli organi sociali, ad eccezione delle eventuali componenti dell'organo di controllo in possesso dei requisiti di cui al c. 2 art. 2397 C.C., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

11.1 L'assemblea è composta dalle associate dell'organizzazione, iscritte nel Libro delle associate e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

11.2 Ciascuna associata ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altra associata, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascuna associata può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associate.

11.3 L'assemblea è presieduta dalla Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dalla Vicepresidente o persona nominata a presidente dalle convenute all'Assemblea stessa.

11.4 E' convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per

l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

11.5 Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail o PEC spedita/divulgata al recapito risultante dal libro delle associate e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

11.6 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 (un decimo) delle associate o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

11.7 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

11.8 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

11.9 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 **(Compiti dell'Assemblea)**

12.1 L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca le componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione delle associate,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 **(Assemblea ordinaria)**

13.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più una delle associate, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associate presenti, in proprio o in delega.

13.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti delle presenti.

13.3 In alternativa, l'assemblea può svolgersi anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audio/videoconferenza, teleconferenza, ecc.), a condizione che:

- sia consentito alla Presidente di accertare l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

13.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, le consigliere non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

14.1 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza della metà più una delle associate e il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

14.2 L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle associate.

ART. 15
(Consiglio Direttivo)

15.1 Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti, da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

15.3 Dura in carica per n. 3 (tre) anni e le sue componenti possono essere rielette per n. 5 (cinque) mandati.

15.4 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

15.5 In alternativa, il Consiglio Direttivo può riunirsi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- la Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione delle intervenute, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito alle intervenute di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

15.6 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,
- disciplina l'ammissione delle associate,
- accoglie o rigetta le domande delle aspiranti associate.

15.7 Il potere di rappresentanza attribuito alle consigliere è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.8 La presidente dell'organizzazione è la presidente del Consiglio Direttivo ed è nominata dall'assemblea assieme alle altre componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 16 (Presidente)

16.1 La Presidente è eletta dall'Assemblea a maggioranza delle presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2 La Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

16.3 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, la Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione della nuova Presidente e del Consiglio Direttivo.

16.4 La Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

16.5 La Vicepresidente, anch'essa nominata dall'Assemblea, sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitata nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di Controllo)

17.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

17.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.3 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

17.4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere alle consigliere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Libri sociali)

18.1 L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il Libro delle Associate tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il Registro delle Volontarie, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

18.2 Tutte le associate, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19
(Risorse economiche)

19.1 Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 20
(I beni)

20.1 I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

20.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

21.1 L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22
(Bilancio)

22.1 Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

22.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23
(Bilancio Sociale)

23.1 E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)

24.1 Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dalla Presidente dell'organizzazione, quale sua Legale Rappresentante.

ART. 25
(Personale retribuito)

25.1 L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.



25.2 I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 26

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

26.1 Le associate volontarie che prestano attività di volontariato sono assicurate per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 27

(Responsabilità della organizzazione)

27.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'organizzazione)

28.1 L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

29.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30

(Disposizioni finali)

30.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

31.1 Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

31.2 A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

